



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA»

Art. 6 (Allegato)

Diplomi e titoli accademici

1. Su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciute dalla Repubblica le lauree e le lauree magistrali in teologia, e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciate da Istituti accademici con personalita' giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi. 2. Il riconoscimento dei titoli accademici e' disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi, previsti dalla normativa vigente, per i titoli da riconoscere come laurea e per i titoli da riconoscere, come laurea magistrale, agli interessati che dispongono della laurea.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2022 secondo Normativa, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
Estremi	Legge 29 dicembre 2021, n. 240
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-associazione/allegato-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it